

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, PARTITA IVA n. 06909360635 nella persona del Direttore Generale dott. Vincenzo Viggiani, domiciliato per la carica alla via S. Pansini, 5- 80131 Napoli

E

LA PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI S. GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAPELLI PER L'OSPEDALE SACRO CUORE DI GESU' DI BENEVENTO, PARTITA IVA n.00894591007, nella persona del Legale Rappresentante Frà Gerardo D'Auria, domiciliato per la carica alla via Cassia 600- 00189 Roma

PREMESSO

che le parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell'interesse scientifico, nonché nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO:

Art.1 – L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (di seguito denominata AOU Federico II), aderendo alla richiesta avanzata dalla Provincia Religiosa di S. Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli per l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù (di seguito denominato Ospedale) si impegna ad effettuare consulenze specialistiche in Neonatologia per le esigenze dell'Ospedale, avvalendosi della specifica professionalità del personale Dirigente Medico afferente al DAI Materno Infantile dell' AOU, di seguito denominato DAI AOU Federico II - UOSD Neonatologia e Terapia Intensiva neonatale.

I Responsabili della presente Convenzione sono così individuati: per l'AOU Federico II è il Direttore del DAI AOU Federico II, che si avvarrà eventualmente di un Referente responsabile all'uopo operante; per l'Ospedale il legale Rappresentante, che si avvarrà eventualmente di un Referente responsabile all'uopo operante.

Art. 2 – L'attività di consulenza, articolata in accessi con criteri di turnazione e fungibilità, sarà effettuata dal personale Dirigente Medico individuato dal Direttore del DAI presso l'Ospedale per **n. 100 ore mensili**, da espletarsi secondo gli accordi tra i Responsabili della Convenzione.

Art. 3 - L'attività di consulenza sarà effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela e sicurezza del lavoratore (D.lgs.66/2003 art. 4 e s.m.i.; L. 161/2014).

Il limite massimo di ore settimanali dell'impegno orario sarà tale da garantire l'integrità psico-fisica degli operatori sanitari impegnati e la qualità tecnico-scientifica delle prestazioni complessivamente rese dagli stessi, evitando che i turni di servizio sia intra che interaziendali siano consecutivi.

Detto limite dovrà essere, in ogni caso, compatibile con i tetti stabiliti dalla disciplina attuativa dell'attività libero professionale intramoenia e tale da non arrecare pregiudizio alle attività istituzionali.

Il superamento di detto limite non darà diritto a compensi aggiuntivi.

L'ammontare del corrispettivo è determinato prevedendo per ogni ora di consulenza effettuata l'erogazione della tariffa oraria € **60,00** lordi secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del C.C.N.L. Area della Dirigenza medico-veterinaria – parte normativa 2002/2005 e parte economica 2002/2003. Dette somme si intendono al lordo degli oneri IRAP che saranno assolti dall'AOU con prelievo sulle somme

erogate dall'Ospedale.

Art. 4 - L'AOU conferma la copertura assicurativa dei propri medici per i rischi da infortunio, anche in itinere, laddove l'Ospedale provvederà alla stipula di idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, connessi alle prestazioni oggetto della consulenza.

Art. 5– Il Responsabile della Convenzione per l'Ospedale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, dovrà trasmettere alla Direzione Generale dell'AOU – UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie una nota con la quale indicherà per ciascun Dirigente Medico il numero di ore effettuate, nonché le giornate in cui è stata erogata l'attività di consulenza. L'U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie di questa AOU, successivamente al controllo sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro (art. 3) effettuato dall'U.O.C. Gestione risorse Umane, determinerà l'ammontare del corrispettivo dovuto e procederà ad emettere fattura elettronica per il pagamento da parte dell'Ospedale.

Art. 6 – L'Ospedale si impegna a versare all'AOU Federico II, entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, il compenso relativo alle prestazioni svolte nel mese di riferimento. Il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della fattura comporterà la risoluzione della convenzione.

Le rate sono posticipate e rimesse a mezzo versamento all'Agenzia Banca Intesa San Paolo Filiale Policlinico, Via Sergio Pansini 5- Napoli, – Istituto Cassiere dell'AOU Federico II.

L'AOU Federico II provvederà al successivo riparto con le modalità previste dal Regolamento dell'Azienda in materia di attività libero-professionale intramuraria.

Art. 7 – La presente Convenzione, redatta in conformità ai dettami della nuova

normativa sull'attività libero-professionale, decorre dal 01/02/2019 e terminerà il 31/12/2019. Eventuale risoluzione anticipata potrà essere richiesta da uno dei contraenti, con almeno 30 giorni di preavviso a mezzo raccomandata A.R.

Art. 8 – Le parti contraenti si riservano la facoltà, per effetto di disposizioni normative statuali o regionali che dovessero intervenire in materia o per comune volontà, di poter modificare la presente Convenzione.

Art. 9 – L'atto di Convenzione sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso e spese della richiedente Ospedale che le assume.

Art. 10 - Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Napoli,

per l'AOU "Federico II"

Dott. Vincenzo Viggiani

per l'Ospedale

Frà Gerardo D'Auria